

LA REPRESSIONE CRIMINALE NELLA PROVINCIA DI GIUDEA DEL PRIMO SECOLO
Il caso del processo di Paolo di Tarso

Gaetano Di Palma
(Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia meridionale, Sezione S. Tommaso d'Aquino)

Indice

1.- Il precedente di Filippi	2
2.- Due importanti questioni	4
3.- L'arresto di Paolo a Gerusalemme	5
4.- L'appello a Cesare	9
5.- Conclusioni	11

Gli Atti degli Apostoli, narrando i viaggi missionari compiuti da Paolo di Tarso, riferiscono anche dei suoi incontri avuti in varie occasioni con funzionari romani perfino di alto livello. In alcune circostanze ha assaggiato i rigori della giustizia romana¹. Durante il primo viaggio missionario (terminato forse entro fine dell'estate del 45 d.C.), egli fu convocato da Sergio Paolo, proconsole (ἀνθύπατος) della provincia senatoria di Cipro, il quale desiderava ascoltarne la predicazione (cf. At 13,5-12). In questo caso non fu istruito un processo, ma è utile segnalare che Luca adopera correttamente il termine ἀνθύπατος per designare il *proconsul* (cf. 13,8.12; 18,12; 19,38) di rango pretorio². Ben diversamente accadde durante il lungo secondo viaggio, svoltosi tra la primavera del 46 e l'autunno del 51³, non solo a Filippi, ma anche a Corinto. Qui però non si ebbe luogo a procedere perché il proconsole Gallione dichiarò la propria incompetenza a giudicare sulle accuse dei giudei

¹ Uno dei classici studi sul Nuovo Testamento e il diritto romano è A.N. Sherwin-White, *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Clarendon Press, Oxford 1963.

² Si poteva essere nominati proconsoli almeno cinque anni dopo aver ricoperto la magistratura di pretore o di console. Per cui, anche il rango proconsolare si distingueva in *pretorio*, di grado inferiore con diritto a sei littori, per un ex pretore, e *consolare*, superiore e con diritto a dodici littori, per un ex console, assegnati appena essere usciti dal *pomerium*. Cfr. A. Dalla Rosa, *Governatori e personale amministrativo delle province proconsolari*, in C. Letta - S. Segenni (curr.), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Carocci, Roma 2015, pp. 50-59.

³ Per le notizie sull'itinerario e la cronologia ci siamo avvalsi soprattutto di J. Murphy-O'Connor, *Vita di Paolo*, Paideia, Brescia 2003, pp. 42-46 e 187-191. Egli sostiene che il cosiddetto concilio di Gerusalemme non avvenne tra il primo e il secondo viaggio missionario, bensì tra il secondo e il terzo.

contro Paolo, accadde a Corinto, nell'estate del 51⁴. Nel terzo viaggio, effettuato tra il mese di aprile del 52 e il 56, oltre a Efeso a causa della rivolta degli orefici (At 19,23-40), al ritorno a Gerusalemme l'apostolo fu coinvolto in un lungo procedimento che egli sfruttò per arrivare a Roma. Nel presente contributo ci soffermeremo su questa vicenda, dopo aver brevemente esaminato il "precedente" di Filippi.

1.- Il precedente di Filippi

Paolo, insieme ad alcuni suoi collaboratori, aveva attraversato l'Anatolia, dove aveva visitato delle comunità fondate nel primo viaggio. Mise piede in Europa sbarcando a Kavala (attualmente nella periferia amministrativa della Macedonia orientale e Tracia) nella tarda primavera del 48; da lì si diresse nell'entroterra, a Filippi (cfr. At 16,11-40), città nota per essere stata nell'ottobre del 42 a.C. teatro della battaglia tra Marco Antonio e Ottaviano contro i cesaricidi. Nei pressi di tale colonia (κολωνία: At 16,12), città del primo distretto della provincia romana di Macedonia, correva la lunga *via Egnatia*, che congiungeva l'Epiro e l'Illiria meridionale (Durazzo) con il Bosforo⁵. In quanto colonia, con il nome ufficiale di *Colonia Iulia Augusta Philippensis*, beneficiava della *libertas* (governo autonomo), dell'*immunitas* (qualche forma di esenzione fiscale) e dello *ius italicum* (diritto romano)⁶; una parte degli abitanti era composta da discendenti dei veterani in congedo insediati da Augusto dopo la battaglia di Azio (settembre del 31 a.C.), poi vi erano traci, macedoni e greci. Il numero alquanto più elevato di iscrizioni latine rispetto a quelle greche ritrovate sul sito testimonia che Filippi era un centro di cultura romana in Macedonia, una specie di Roma in miniatura. D'altronde, non pochi *gentilicia* di coloro che governavano la città erano tipici dell'Italia e, inoltre, non risultano nomi di liberti tra gli ufficiali, forse per effetto della *lex Visellia*⁷.

⁴ Cfr. G. Di Palma, *La cena del Signore nella testimonianza di Paolo*, Tau Editrice, Todi (Perugia) 2021, 34-40; 51-54.

⁵ Cfr. per dettagli su Filippi C. Brélaz, *Philippi: A Roman Colony within its Regional Context*, in J. Fournier - M.-G.G. Parissaki (edd.), *Les communautés du Nord Égéen au temps de l'hégémonie romaine. Entre ruptures et continuités*, Institut de Recherches Historiques Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes 2018, 163-182; M. Zarmakoupi, *Urban Space and Housing in Roman Macedonia: Thessalonike, Philippi, Amphipolis and Dion*, in *ivi* 263-297; C. Brélaz, "Outside the City Gate" Center and Periphery in Paul's Preaching in Philippi, in S. Walton - P.R. Trebilco D.W.J. Gill (edd.), *The Urban World and the First Christians*, Eerdmans, Grand Rapids 2017, 123-140; Id., *First-Century Philippi: Contextualizing Paul's Visit*, in J.R. Harrison - L.L. Welborn (edd.), *The First Urban Churches. Vol. 4. Roman Philippi*, Society of Biblical Literature Press, Atlanta 2018, 153-188

⁶ Sull'evoluzione di questo tipo di privilegio cfr. lo *status quaestionis* degli studi in C. Soraci, *Natura e benefici del Ius italicum*, in *Le strutture locali dell'Occidente romano. Atti del I seminario italo-spagnolo Divtvrna Civitas (L'Aquila, 4-6 maggio 2022)*, Edizioni Quasar, Roma 2023, 315-346. Filippi è segnalata come tale in Cels. D. 50.15.6; Paul. D. 50.15.8.8.

⁷ Cfr. M.L. Biccari, *Primi spunti ricostruttivi della lex Visellia*, in *Tesseræ Iuris* 1 (2020) 2, 131-146. Essa fu emanata dal console Lucio Visellio Varrone nel 24 d.C. allo scopo di disciplinare l'accesso alla cittadinanza romana dei liberti latini e, di conseguenza, negare loro l'accesso alle *dignitates*, agli *honores* e al *decurionatus*.

La tranquilla permanenza a Filippi, iniziata con l'accoglienza dei due missionari da parte di una ricca commerciante di porpora, Lidia⁸, fu turbata dalle conseguenze dell'esorcismo praticato da Paolo su una schiava che, in quanto indovina, procurava un consistente guadagno (ἐργασίαν πολλήν) ai propri padroni (At 16,16-24). Ecco il racconto:

«Ma i padroni di lei, vedendo che era svanita la speranza del loro guadagno, presero Paolo e Sila e li trascinarono nella piazza principale davanti ai capi della città (εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας).²⁰ Presentandoli ai magistrati (προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς) dissero: “Questi uomini gettano il disordine (ἐκταράσσουσιν) nella nostra città; sono Giudei (Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες)²¹ e predicano usanze (ἔθη) che a noi Romani non è lecito (οὐκ ἔξεστιν) accogliere né praticare”.²² La folla allora insorse contro di loro (συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ' αὐτῶν) e i magistrati (στρατηγοί), fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli (περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίσειν)²³ e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere (ἔβαλον εἰς φυλακὴν) e ordinarono al carceriere (τῷ δεσμοφύλακι) di fare buona guardia» (At 16,19-23).

Con ἀγορά si deve intendere il *forum*, dove le autorità civili amministravano la giustizia; tali autorità sono prima denominate genericamente con ἄρχων (At 16,19), designante genericamente una persona insignita di autorità di governo nella città, poi con il titolo più preciso di στρατηγός (At 16,20), corrispondente di solito a *praetor*; essendo però Filippi soggetta allo *ius italicum* e poiché nella prima metà del I secolo d.C. tale titolo di *praetor* non era usato per i magistrati delle colonie, esso indica verosimilmente i *duumviri iure dicundo*, magistrati superiori delle colonie romane e latine eletti ogni anno, responsabili sia della giurisdizione civile sia di quella penale; la *coercitio* era assicurata con l'impiego di ῥαβδοῦχοι, ossia *lictores*, citati nei vv. 35 e 38. L'uso di ἄρχων e di στρατηγός si deve alla volontà dell'autore di evitare la ripetizione di un vocabolo a breve distanza l'uno dall'altro.

Poiché erano persone influenti in città, i padroni della schiava potevano adire alle vie legali per far punire severamente Paolo e Sila; nel farlo non addussero le motivazioni economiche, bensì li accusarono di predicare usanze contrarie al *mos maiorum*. Traduce la *Vulgata*: *et adnuntiant morem quem non licet nobis suscipere neque facere cum simus Romani* (At 16,21). Viene fatta valere, dunque, la differenza etnica tra Paolo e Sila, “giudei”, e questi padroni della schiava, “romani”. Tali accuse fecero scoppiare tra la folla una sedizione (dal verbo συνεφίστημι), tale da costringere i *duumviri* a intervenire contro gli accusati per calmare gli animi, infliggendo loro un duro e umiliante trattamento in pubblico: strapparne i vestiti, bastonarli e gettarli in prigione.

⁸ Paolo incontrò Lidia e altre donne che, in mancanza di una sinagoga, si erano riunite sulla riva del torrente Gangite appena fuori la città. Flavio Giuseppe, *Antiquitates Iudaicae* XIV, 258, in R. Marcus (ed.), *Josephus. Jewish Antiquities (Books XII-XIV)*, Heinemann-Harvard University Press, London-Cambridge (MA) 1976, 586-587, dove, secondo il decreto di Alicarnasso, si consente ai giudei di celebrare il culto presso il mare secondo le loro tradizioni; Filone d'Alessandria, *In Flaccum* 122, in F.H. Colson (ed.), *Philo IX*, Heinemann-Harvard University Press, London-Cambridge (MA) 1985, 302-403, qui 368-369 descrive una situazione simile.

2.- Due importanti questioni

Restano almeno due questioni da affrontare⁹: qual era la concreta consistenza del capo d'imputazione per Paolo e Sila? Perché Paolo non ha segnalato immediatamente di essere cittadino romano, come ha fatto nel caso di cui discuteremo in seguito a Gerusalemme? Circa il capo d'imputazione, alcuni hanno pensato al *crimen magiae*, perché la predicazione da parte di questi due giudei¹⁰ e l'esorcismo di un nuovo messaggio religioso poteva essere associato all'introduzione di pratiche magiche, alla divinazione e alla mantica¹¹, benché l'autore degli Atti non sembri avallare questa ipotesi.

In realtà, come abbiamo prima rilevato, l'autore degli Atti punta a evidenziare la motivazione economica dei padroni della schiava quali "attori" del procedimento. Resta, tuttavia, molto difficile determinare i precisi contorni giuridici dell'accusa, se non probabilmente – come abbiamo detto prima – con un riferimento alla reazione talvolta violenta di fronte a un'attività estesa di proselitismo da parte di promotori/missionari di religioni orientali, che rischiava di distogliere i cittadini romani dal seguire il tradizionale *mos maiorum*¹².

Il racconto lucano prosegue così, dopo aver narrato la conversione del carceriere:

«Fattosi giorno, i magistrati inviarono le guardie a dire: “Rimetti in libertà (Ἀπόλυσον) quegli uomini!”.³⁶ Il carceriere riferì a Paolo questo messaggio: “I magistrati hanno dato ordine di lasciarvi andare! Uscite dunque e andate in pace”.³⁷ Ma Paolo disse alle guardie: “Ci hanno percosso in pubblico e senza processo, pur essendo noi cittadini romani, e ci hanno gettato in carcere; e ora ci fanno uscire di nascosto? No davvero! Vengano loro di persona a condurci fuori! (Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους (= *indemnati*), ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς φυλακὴν καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν)”.³⁸ E le guardie riferirono ai magistrati queste parole. All'udire che erano cittadini romani (ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν), si spaventarono;³⁹ vennero e si scusarono con loro; poi li fecero

⁹ Su questo, oltre ai commentari, cfr. A.M. Mandas, *Il processo contro Paolo. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27-28.31)*, Iovene, Napoli 2017, 23ss.

¹⁰ Di per sé, i romani, benché ne riconoscessero l'antichità e una coerenza interna, in ogni caso ritenevano la religione giudaica una *superstitio externa o barbara*, nel senso di una religione secondo il loro modo di vedere scorretta. La predicazione cristiana nel I secolo non era ancora percepita da molti in quanto distinta dalla religione giudaica, per cui era associata nel pregiudizio a essa. Su questo, cfr. almeno M. ZAMBON, «Nessun dio è sceso mai quaggiù». *La polemica anticristiana dei filosofi antichi*, Carocci, Roma 2019, 65-76.

¹¹ Cfr. su questa linea C.S. de Vos, *Finding a Charge that Fits: the Accusation against Paul and Silas at Philippi (Acts 16.19-21)*, in *Journal for the Study of the New Testament* 74 (1999) 51-63; circa il *crimen magiae* si veda almeno F. Lucrezi, *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano (Studi sulla «Collatio» IV)*, Giappichelli, Torino 2007 e la recensione di L. Sandirocco, *Magia e superstizione*, in *Rivista di Diritto romano* 9 (2009) 1-5.

¹² R. Rodríguez López, «*Superstitio*» y «*magia*»: *atentados a la observancia religiosa de la «res publica»*, in *Rivista di Diritto romano* 5 (2005) 1-8; Cicerone, *De Legibus* II, 8,19: «Nessuno avrà dèi per conto proprio, siano essi nuovi o stranieri, a meno che siano riconosciuti ufficialmente (*nisi publice adscitos*, ossia riconosciuti dallo stato)»; cfr. Cassio Dione, *Storia Romana* LXVII, 14,2, in A. Stroppa (cur.), *Cassio Dione. Storia Romana. VII. Libri 64-67*, Rizzoli, Milano 2000, 182-183: «Ad entrambi venne mossa l'accusa di empietà, per la quale furono condannati molti altri che simpatizzavano per il giudaismo (ἐς τὰ τῶν Ἰουδαίων ἦθη ἐξοκέλλοντες), ed alcuni morirono, mentre altri furono comunque privati dei beni; Domitilla fu solo esiliata a Pantelleria»; Cassio Dione, *Storia Romana* LVII, 18,5, in Id. (cur.), *Cassio Dione. Storia Romana. VI. Libri 57-63*, Rizzoli, Milano 1999, 84-85: «Dal momento che molti giudei si erano trasferiti in massa a Roma e stavano convertendo ai loro usi e costumi (ἐς τὰ σφέτερα ἔθη μεθιστάντων) un gran numero di romani, Tiberio cacciò (ἐξήλασεν) la maggior parte di loro».

uscire e li pregarono di andarsene dalla città. ⁴⁰ Usciti dal carcere, si recarono a casa di Lidia, dove incontrarono i fratelli, li esortarono e partirono» (At 16,35-40).

Dal tenore del racconto sembra che i magistrati fossero intenzionati ad applicare per Paolo e Sila lo *ius sommovendi*, cioè il diritto all'espulsione di persone indesiderate. Di per sé, il cittadino romano era garantito, in caso di abuso repressivo da parte di un magistrato, dalla *Lex Iulia de vi publica*. Benché gli Atti non accennino ad alcuna verifica dell'attendibilità della dichiarazione di Paolo quale *civis romanus*, è possibile che egli abbia avuto con sé un documento, un'attestazione, un *libellus*. Il caso analogo in cui Paolo segnalò la sua cittadinanza capitò a Gerusalemme, secondo il racconto in At 22,29, come già detto. Perché l'apostolo non abbia subito segnalato ai *duumviri* l'illegittimità del loro comportamento nel *forum* di Filippi può essere fatto risalire a due motivi: la concitazione degli eventi; il desiderio dei due missionari di soffrire per la loro causa.

È anche opportuno, a parziale giustificazione dei *duumviri*, sottolineare che l'intervento contro Paolo e Sila dipendeva non tanto dalle accuse e dall'autorevolezza dei padroni della schiava, bensì dal fatto che la gente, all'udire questi ultimi, era insorta suscitando un tumulto, una *seditione*. Nella fortezza Antonia a Gerusalemme, invece, Paolo ebbe modo di informare il centurione avvertendolo dell'errore grave che si stava commettendo nei suoi confronti, interrogandolo *per tormenta*¹³. Comunque, benché alcuni studiosi abbiano messo in dubbio che Paolo fosse cittadino romano, sarebbe stata improbabile l'invenzione da parte di Luca di questo dato. Tale menzogna, infatti, non sarebbe passata sotto silenzio perché quando egli scrisse erano ancora vivi alcuni che lo avevano conosciuto¹⁴; tra l'altro, poiché alcune delle comunità fondate da Paolo vivevano in colonie (come ad esempio Corinto), un certo numero di loro membri era senza dubbio *cives romani*, dimostrando che tra i cristiani vi erano individui di ogni ceto e condizione¹⁵.

3.- L'arresto di Paolo a Gerusalemme

Il confronto più complesso di Paolo con la giustizia romana, iniziato nel tempio di Gerusalemme, consente di aggiungere qualche tassello per illuminare la questione della sua cittadinanza romana. Ripercorrendo il racconto degli Atti, sappiamo che i soldati romani salvarono Paolo dal linciaggio,

¹³ Cfr. le interessanti considerazioni di A. Raggi, *Cives romani optimo iure optimaque lege immunes. Cittadinanza romana e immunità in oriente nella tarda Repubblica*, in B. Antela-Bernárdez - T. Naco del Hoyo (curr.), *Transforming Historical Landscapes in the Ancient Empire*, Hadrian Books, Oxford 2009, 131-136. Molto complessa, poi, era la situazione in Egitto: cfr. V. Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 1 (2014) 1-21.

¹⁴ Cfr. la discussione e l'ampia bibliografia in Mandas, *Il processo contro Paolo. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27-28.31)*, 37-46; H. Omerzu, *Der Prozess des Paulus: Eine exegetische und rechtshistorische Untersuchung der Apostelgeschichte*, de Gruyter Berlin 2002; E. Weber, *Das römische Bürgerrecht des Apostels Paulus*, in *Tyche* 27 (2012) 193-207.

¹⁵ Cfr. A. Weiß, *Paulus und die coloniae. Warum der Apostel nicht der einzige römische Bürger unter den frühen Christen war*, in A.D. Baum - D. Häußer - E.L. Rehfeld (edd.), *Der jüdische Messias Jesus und sein jüdischer Apostel Paulus*, Mohr Siebeck, Tübingen 2016, 341-356.

perché accusato di aver introdotto nel cortile riservato ai giudei degli individui pagani¹⁶. Il divieto di introdurre pagani nel tempio è prescritto in Ez 44,6-9; Flavio Giuseppe annota:

«Chi attraversava quest'area [del tempio] per raggiungere il secondo piazzale lo trovava circondato da una balaustra di pietra, dell'altezza di tre cubiti e finemente lavorata; su di essa, a uguali intervalli, erano collocate delle lapidi che rammentavano la legge della purificazione, alcune in lingua greca altre in latino (αἱ μὲν Ἑλληνικοῖς αἱ δὲ Ῥωμαϊκοῖς γράμμασιν), perché nessuno straniero (μηδένα ἀλλόφυλον) entrasse nel luogo santo, come appunto essi chiamavano questa seconda parte del tempio»¹⁷.

In realtà, si trattava di quattro uomini, giudei, che avevano fatto un voto. Giacomo, responsabile della comunità di Gerusalemme, aveva chiesto a Paolo di dimostrare il suo attaccamento alla legge di Mosè e che non insegnava a distaccarsi da essa (ἀποστασία: At 21,21) esortandolo così:

«²³ Fa' dunque quanto ti diciamo. Vi sono fra noi quattro uomini che hanno fatto un voto. ²⁴ Prendili con te, compi la purificazione (εὐχὴν ἔχοντες) insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo. Così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in quello che hanno sentito dire, ma che invece anche tu ti comporti bene, osservando la Legge [...]. ²⁶ Allora Paolo prese con sé quegli uomini e, il giorno seguente, fatta insieme a loro la purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro (ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἐκάστου αὐτῶν ἢ προσφορά)» (At 21,23-24.24).

Purtroppo venne riconosciuto da alcuni giudei della provincia d'Asia, che suscitavano una sollevazione contro di lui. Dopo un tentativo fallito di ἀπολογία (At 22,1), Paolo fu fatto condurre dal tribuno (χιλίαρχος) nella fortezza Antonia per essere interrogato *per tormenta*, con la *flagellatio*: la frase μάστιξιν ἀνετάζεσθαι (essere interrogato con flagelli; cfr. anche il v. 29) è tradotta dalla Vulgata *flagellis caedi et torquēri* (essere percosso con flagelli e torturato), rifacendosi a una prassi molto impiegata di torturare per fini istruttori applicata anche agli uomini liberi. Infatti in At 22,24 si dice: «Il tribuno lo fece portare nella fortezza, ordinando di interrogarlo a colpi di flagello (μάστιξιν ἀνετάζεσθαι), per sapere perché mai gli gridassero contro in quel modo».

Era possibile questo nel I secolo d.C.? A differenza di Filippi, come già detto, questa volta Paolo dichiarò di essere cittadino romano: «Avete il diritto di flagellare uno che è cittadino romano e non ancora giudicato? (Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν;)»; si noti l'uso di ἀκατάκριτος anche in At 16,37. In tal modo ottenne l'immediata revoca dell'ordine di essere torturato. In realtà, il tribuno aveva valutato Paolo all'inizio come un agitatore egiziano (At 21,38), meravigliandosi del fatto che conoscesse il greco; l'apostolo, poi, si era presentato come giudeo cittadino di Tarso di Cilicia (At 21,39), quindi un *peregrinus*, uno straniero, per di più di bassa estrazione sociale. Quando il militare seppe da Paolo che egli, diversamente da lui, era *civis romanus* fin dalla nascita (At 22,28b: Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι), allora si fermò¹⁸. È possibile che la cittadinanza romana, essendo in Oriente goduta da un numero limitato di persone, avesse maggiore rilevanza in

¹⁶ Cfr. A. Mordechai Rabello, *La Lex de Templo Hierosolymitano: sul divieto ai Gentili di penetrare nel Santuario di Jerushalaim*, in F. Lucrezi (cur.), *Alfredo Mordechai Rabello. Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli ebrei nell'Impero romano*, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2009, 39-62.

¹⁷ Flavio Giuseppe, *Bellum Iudaicum* V, 193-194, in G. Vitucci, *Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. II. Libri IV-VII*, Mondadori, Milano 2001, 210-211; cfr. pure *ivi* VI, 124-126, in *ivi* 336-339.

¹⁸ In At 22,29 si può ravvisare la presa d'atto della cittadinanza romana di Paolo perché si dice che il tribuno ἐπιγνοὺς, cioè "riconoscendo", forse per l'esibizione di una prova.

termini di considerazione sociale e di onore, come si evince dalla meraviglia del tribuno, il quale dichiara di averla acquistata a caro prezzo (At 22,28a: Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην).

Ad ogni modo, se il tribuno non avesse tenuto conto della dichiarazione della cittadinanza romana, sarebbe incorso nella violazione della *Lex Iulia de vi publica*, a carico di un cittadino per di più ἀκατάκριτος, cioè *indemnatus*. Se Paolo avesse avuto modo di dichiarare prima la cittadinanza romana a Filippi, avrebbe evitato la *verberatio* e la *ductio in publica vincula*, venendo soltanto incarcerato per ragioni di *publica disciplina*. La *ductio in publica vincula*, infatti, si applicava ai liberi solo se condannati o rei confessi¹⁹. Non si ignora la complessità di quest'argomento. Infatti, la *ductio in publica vincula* costituì un notevole problema tale da indurre vari imperatori a intervenire per limitarne l'uso, benché Ulpiano (170-228 d.C.) in *Digesta* 48,19.8.9 ne confermi la valenza cautelare e non sanzionatoria: *carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet*. Secondo Theodor Mommsen la *ductio in publica vincula* era consentita dalla *lex Iulia de vi* solo per giustificate ragioni di ordine pubblico, come il caso di disordini.

Tornando al racconto degli Atti, in 22,30 il tribuno Claudio Lisia, «volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui veniva accusato dai Giudei (βουλόμενος γινῶναι τὸ ἀσφαλές τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων)», convocò il sinedrion e vi fece comparire Paolo. La mossa del tribuno non andò a buon fine, perché il sommo sacerdote Anania²⁰, al sentire Paolo rivendicare la sua piena rettitudine di coscienza (πάση συνειδήσει ἀγαθῇ), ordinò di percuoterlo sulla bocca (At 23,1-2). La reazione dell'apostolo fu animosa:

«Paolo allora gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato! Tu siedì a giudicarmi secondo la Legge e contro la Legge comandi di percuotermi?». ⁴ E i presenti dissero: «Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?». ⁵ Rispose Paolo: «Non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote; sta scritto infatti: *Non insulterai il capo del tuo popolo*»» (At 23,3-5).

Non è chiaro se Paolo non avesse davvero individuato il sommo sacerdote, che forse poteva distinguersi per qualche indumento particolare, né quale violazione avesse commesso per meritare di essere percosso²¹. In ogni caso, chiese scusa citando Es 22,28 e dimostrando di conoscere e osservare la Legge. L'apostolo, però, essendo al corrente della divisione tra farisei e sadducei nell'ambito del sinedrion, dichiarò di essere fariseo e di essere chiamato in giudizio a causa della speranza nella risurrezione dei morti, causando così una disputa (στᾶσις) teologica che opponeva i due fronti e costringendo il tribuno a farlo riportare nella fortezza (At 23,6-10).

¹⁹ Cfr. per una sintesi M. Scognamiglio, *Lucio Vettio e i limiti alla carcerazione preventiva*, in *Rivista di Diritto Romano* 18 (2018) 29-46.

²⁰ Per un suo breve profilo, cfr. Schürer, *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C. - 135 d.C.)*, 288. Anania, figlio di Nedebeo, ricoprì il sommo sacerdozio dal 47 (nominato da Erode di Calcide) fino al 59, anno dell'inizio del viaggio di Paolo a Roma. Descritto come arrogante, fu ucciso dagli zeloti nel 66 perché ritenuto amico dei romani.

²¹ H.L. Strack - P. Billerbeck, *Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch*, München 1961, II, 766 ipotizza che la reazione di Paolo si ispiri a Dt 28,22.28, in cui si augurava a chi non rispettava la Legge di essere colpito da calamità. Inoltre, quando egli dice in At 23,3 «Tu siedì a giudicarmi secondo la Legge e contro la Legge comandi di percuotermi?», potrebbe essere un richiamo a Lv 19,15: «Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il povero né userai preferenze verso il potente: giudicherai il tuo prossimo con giustizia». Su questo tipo di scongiuri il trattato mishnico *Shebuoth* 4,13 riporta il dibattito nella tradizione rabbinica.

La discussione imporrebbe di occuparsi di alcune implicazioni giuridiche di At 23,1-35: un tribuno aveva l'autorità di convocare il sinedrio? Il resoconto lucano non è troppo rapido, facendo intervenire subito Paolo? Il sinedrio non era prevenuto nei confronti di Paolo? E quale autorità gli era riconosciuta? Di per sé, la mossa del tribuno non sembra strana, perché come dirà nella *littera dimissoria* al procuratore intendeva rendersi conto del problema. Informato dal nipote di Paolo di un attentato contro di lui, dispose il suo trasferimento a Cesarea Marittima, dove risiedeva il governatore Antonio Felice²². Ecco il testo della *littera dimissoria*:

«Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute.²⁷ Quest'uomo è stato arrestato (συλλημφθέντα; *conprehensum*) dai Giudei e stava per essere ucciso da loro; ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato, perché ho saputo che è cittadino romano.²⁸ Desiderando conoscere il motivo (αἰτίαν; *causam*) per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio.²⁹ Ho trovato che lo si accusava (ἐγκαλούμενον; *accusari*) per questioni relative alla loro Legge, ma non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia (μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα; *nihil vero dignum morte aut vinculis habentem crimen*).³⁰ Essendomi però giunta una denuncia (μηνυθείσης [μηνύω]; *perlatum esset*) di un complotto contro quest'uomo, lo mando subito da te, ingiungendo anche agli accusatori (παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγοροῖς; *denuntians et accusatoribus*) di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui» (23,26-30).

Nel I secolo, a partire dal 6 d.C., anno in cui la Giudea divenne provincia romana e il governatore era la massima autorità in campo sia civile sia giudiziario, si lasciò alle locali istituzioni tradizionali una *αὐτονομία* per quanto riguardava il diritto civile. Almeno in questo settore, i giudei, ma anche altri popoli all'interno dell'impero, avevano ricevuto la concessione di vivere *secundum propriae civitatis iura*. Mordechai Rabello sintetizza così le situazioni che potevano verificarsi:

processo civile tra due ebrei: giurisdizione ebraica.

processo civile tra un ebreo e uno straniero: giurisdizione ebraica.

processo civile in cui l'attore era un cittadino romano: giurisdizione ebraica, a meno che non ci fosse un motivo obbligante ad adire alla giurisdizione romana o consentiva al cittadino romano di scegliere una delle due giurisdizioni.

processo civile in cui era convenuto un romano: il convenuto poteva scegliere una delle due giurisdizioni²³.

L'autorità civile, e non solo religiosa, del sinedrio (*snhdrjn*; συνέδριον) era limitata alle undici toparchie (τοπαρχία), cioè distretti amministrativi in cui era stata suddivisa la Giudea²⁴. La sua autorità morale, in ogni caso, era riconosciuta da tutti i giudei, anche quelli della diaspora. In Giudea

²² Luca chiama Antonio Felice ἡγεμόν, "governatore" in At 23,24.26; il suo titolo dovrebbe essere ἐπίτροπος (Mt 20,8; Lc 8,3; Gal 4,2), corrispondente a *procurator*. Egli decise di giudicare Paolo in base al luogo del crimine (*forum criminis*), pur avendo saputo dal prigioniero che era della Cilicia (24,34) e, quindi, giudicabile dalle autorità di quel luogo (*forum domicilii*). Antonio Felice, fratello dell'influente Pallante, era un liberto della famiglia imperiale e tra i favoriti di Claudio. Governò molto male la Giudea tra il 52 e forse il 58, facendo aumentare il malcontento che, in seguito, suscitò la prima guerra giudaica. Per un suo breve profilo, cfr. E. Schürer, *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C. - 135 d.C.)*, Paideia, Brescia 1985, I, 560-567.

²³ Cfr. A. Mordechai Rabello, *La giurisdizione civile in "Iudaea" fra il 63 a.e.v. ed il 135 e.v.*, in Lucrezi, *Alfredo Mordechai Rabello. Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli ebrei nell'Impero romano*, 91-142, in particolare 99-105.

²⁴ Dunque, non aveva giurisdizione sulla Galilea, da cui proveniva Gesù. Tuttavia, egli fu anche interrogato davanti al sinedrio perché si trovava a Gerusalemme, che sarebbe il *forum criminis*.

fungeva da ultima istanza di giudizio qualora nei tribunali locali non si riuscisse a giungere a un verdetto; inoltre, partecipava anche all'amministrazione della giustizia in campo penale, disponendo perfino di una forza di polizia che poteva compiere arresti, ma pare che non potesse eseguire condanne alla pena capitale (cfr. per esempio Gv 18,31)²⁵.

4.- L'appello a Cesare

Antonio Felice ascoltò Paolo più volte, senza prendere alcuna decisione, anzi mandando a monte il tentativo di farlo condannare da parte del sinedrio assistito da un ῥήτωρ, Tertullo (At 24)²⁶, fin quando venne sostituito da Porcio Festo²⁷. Ci soffermiamo allora su At 25,6-12. Questo governatore, udite a Gerusalemme le lamentele dei capi dei sacerdoti e dei notabili dei Giudei contro Paolo, decise di aprire il processo, ma a Cesarea Marittima, dove risiedeva e teneva udienza:

«⁶ Dopo essersi trattenuto fra loro non più di otto o dieci giorni, scese a Cesarèa e il giorno seguente, sedendo in tribunale (καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος; *sedit pro tribunali*), ordinò che gli si conducesse Paolo. ⁷ Appena egli giunse, lo attorniarono i Giudei scesi da Gerusalemme, portando molte gravi accuse, senza però riuscire a provarle. ⁸ Paolo disse a propria difesa: “Non ho commesso colpa alcuna, né contro la Legge dei Giudei né contro il tempio né contro Cesare”. ⁹ Ma Festo, volendo fare un favore ai Giudei, si rivolse a Paolo e disse: “Vuoi salire a Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose, davanti a me?”. ¹⁰ Paolo rispose: “Mi trovo davanti al tribunale di Cesare: qui mi si deve giudicare (Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἐστὼς εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι; *ad tribunal Caesaris sto ubi me oportet iudicari*). Ai Giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. ¹¹ Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire; ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare (Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι; *Caesarem appello*)”. ¹² Allora Festo, dopo aver discusso con il consiglio (συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου), rispose: “Ti sei appellato a Cesare, a Cesare andrai (Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσει; *Caesarem appellasti ad Caesarem ibis*)”» (At 25,6-12).

Si potrebbe definire questa un'ulteriore “fase dibattimentale”, con il contraddittorio alla pari tra accusatori e accusato; Paolo fa valere sia il fatto di essere davanti a un tribunale romano, sia di non aver commesso nulla di quanto gli era stato imputato, sia l'incompetenza del sinedrio. Inoltre, in quanto cittadino romano rivendicava (impugnazione) il diritto dell'appello a Cesare. In realtà, Festo voleva trasferire il procedimento a Gerusalemme davanti al sinedrio e alla sua presenza perché consapevole che dal punto di vista della legge romana l'apostolo non era imputabile di nulla; inoltre, non desiderava inimicarsi i giudei. La questione, infatti, verteva su problemi connessi alla religione giudaica. Se non c'erano, però, elementi penalmente rilevanti (come la *seditio*), perché Festo non si è comportato come Gallione a Corinto, il quale fece addirittura cacciare i giudei dal tribunale, avendo appurato che le accuse riguardavano aspetti religiosi? Di fronte al tentativo di farlo giudicare da un

²⁵ E. Schürer, *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C. - 135 d.C.)*, Paideia, Brescia 1987, II, 250-282, per le sue competenze cfr. 272-278.

²⁶ Da notare la difesa di Paolo in 24,10-21, che risulta efficace; tuttavia, Antonio Felice «sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro; per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui» (24,26).

²⁷ Succeduto ad Antonio Felice, governò fino al 62. Le fonti lo definiscono un uomo onesto, sebbene incapace di riparare al male compiuto dai suoi predecessori. Cfr. Schürer, *Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C. - 135 d.C.)*, I, 568-570.

tribunale a suo parere incompetente e viziato da ciò che noi chiameremmo *fumus persecutionis*, Paolo decise di adire al tribunale di Cesare.

In un mio precedente studio²⁸, basandomi su quanto scritto da alcuni autori della materia²⁹, avevo detto che se un cittadino romano abitante in una provincia dell'impero era accusato di una pena capitale, aveva diritto a chiedere subito, oppure in una fase successiva del procedimento, di essere giudicato a Roma. Non sembra affatto raro, infatti, che gli imperatori o, molto più verosimilmente, dei loro delegati presiedessero le cosiddette *cognitiones* nel foro, nel Pantheon oppure in qualsiasi altro luogo pubblico. L'imperatore aveva non solo il potere di giudicare in prima istanza, ma anche di conoscere le decisioni dei suoi funzionari contro cui era stato fatto ricorso a lui; in altre parole, era stata invocata, da chi ne aveva diritto, l'*appellatio ad Caesarem*. Il caso di Paolo è diverso: contro di lui non era stata pronunciata alcuna condanna, per cui l'imperatore non esercitava il suo diritto di conoscere il giudizio di primo grado. L'apostolo aveva, invece, ricusato la *coercitio* di Porcio Festo, richiamandosi al diritto dell'imperatore di *cognoscere ex provocatione*. Dal punto di vista tecnico-giuridico, quella di Paolo sarebbe, dunque, una *provocatio* e non un'*appellatio*, prerogativa assegnata al *princeps* in sostituzione – ma i pareri degli studiosi non sono concordi – dell'antica *provocatio ad populum*, dal momento che l'istituto dei comizi era ormai in desuetudine³⁰.

Per alcuni studiosi sembra pertinente non collegare quanto fa Paolo alla *provocatio ad populum*, mentre si può connettere tale *provocatio* invocata da lui al diritto garantito dalla *Lex Iulia de vi* che consentiva al *civis* di sottrarsi alla *coercitio* del magistrato provinciale prima della pronuncia della condanna già nel I secolo. Pertanto, si può parlare anche di *appellatio ante sententiam*, consentita a tutti i sudditi dell'impero, in questo periodo in cui l'istituto dell'appello era, a quel che sembra, in fase di elaborazione e perfezionamento. D'altronde, secondo un pronunciamento di Quinto Scevola (giurista del II secolo; *Digesta* 49.5.2), essa era ammessa e nel nostro caso potrebbe teoricamente applicarsi al caso di Paolo, il quale vede nella proposta di Festo di spostare il processo a Gerusalemme, dando un vantaggio al sinedrio, tra l'altro per lui incompetente a giudicare, come unica via d'uscita appellarsi nelle battute iniziali del procedimento. Tuttavia, il passo di Scevola circa l'*appellatio ante sententiam*, a parere di illustri commentatori, si riferisce al diritto dell'imputato, il quale poteva opporsi a un provvedimento "interlocutorio" (*interlocutio*) del giudice disponente la tortura come mezzo istruttorio fuori dei casi previsti dalla legge. Ciò vuol dire che non si adatta al caso dell'apostolo; inoltre, l'appello di Paolo è legato al suo *status civitatis*. Anche la configurazione di tale appello come *reiectio iudicii* non può essere invocata, perché essa poteva essere accolta a discrezione del magistrato, mentre in At 26,32 si fa intendere che l'appello chiesto da Paolo è vincolante, al di là del pensiero e della volontà del magistrato.

²⁸ Cfr. G. Di Palma, *L'approdo di Paolo a Pozzuoli. Alcune note sul viaggio, la prigionia e la Campania del suo tempo*, in G. Iaia (cur.), *L'ultimo viaggio di Paolo. Atti del Convegno Internazionale di Studi in occasione del MCML anniversario dell'approdo di Paolo a Pozzuoli (17-19 febbraio 2011)*, Peter Lang, Bern 2013, 139-165, in particolare 154-158.

²⁹ Cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998, 219-220.

³⁰ Cfr. l'interessante articolo di C. Pelloso, *Per un confronto tra «epheſis» e «provocatio»: le radici giudiziali di «demokratia» e «res publica»*, in *Rivista di Diritto romano* 20 (2020) 353-407, dove si rileva l'antichità dell'istituto della *provocatio ad populum* e la si confronta con l'ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον.

5.- Conclusioni

L'esplorazione di varie ipotesi ci può riporta a quanto dicevano poco fa: è possibile connettere tale *provocatio* invocata da Paolo al diritto garantito dalla *Lex Iulia de vi* che consentiva al *civis* di sottrarsi alla *coercitio* del magistrato provinciale prima della pronuncia della condanna, in forza della sua cittadinanza romana. A Festo non rimaneva che ordinare il trasferimento di Paolo a Roma come atto dovuto. Tuttavia, non è da trascurare quanto sostiene Mariangela Ravizza, per la quale il *Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι* è ravvisabile piuttosto come una richiesta di soccorso, detta *ἑκκλητην δικάζειν*, di cui parla Dione Cassio³¹, concessa all'imputato anche non cittadino romano, per sfuggire alla proposta di Festo di essere giudicato dal sinedrio, evitando così di parlare di *provocatio ad principem*³². *ἑκκλητην δικάζειν*, però, non obbligava il magistrato a concedere il ricorso al tribunale di Cesare, diversamente dal caso di Paolo, per cui Festo fu costretto a inviarlo a Roma. È pur vero, comunque, che la nozione tecnica di *appellatio* era ancora in via di formazione tra il I e il II secolo, giungendo a definizione all'epoca dei Severi (a cavallo dei secoli II e III). In effetti, il significato preciso dell'espressione *Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι* resta ancora un punto interrogativo.

Gli Atti degli Apostoli non narrano se si sia svolto il procedimento a Roma e, quindi, quale sia stata la conclusione; nemmeno qualche scritto cristiano successivo fornisce notizie. Se corrisponde al vero che il papiro *Berliner griechischen Urkunden* II, 628, contenente sul *recto* l'*Edictum de praefinitione temporum circa appellationes*, è da attribuire, come sostenuto da Gianfranco Purpura³³, a Nerone, allora si può avanzare un'ipotesi. Infatti, l'editto modifica uno precedente di Claudio stabilendo che:

«Ma siccome le cause capitali sono suscettibili di fruire di un certo tempo di riflessione, si diano pure agli accusatori e agli imputati in Italia nove mesi, quindi ai transalpini e transmarini un anno e sei mesi, entro i quali se non fossero presenti, già da ora sappiano che vengano con gli accompagnatori, la qualcosa non può apparire né grave, né dura, se a costoro ho concesso un lasso di tempo tanto protratto»³⁴.

Pertanto, trascorsi verosimilmente i termini, il procedimento riguardante Paolo potrebbe essere stato prescritto.

³¹ Cassio Dione, *Storia Romana* LI, 19,7, in G. Norcio (cur.), *Cassio Dione. Storia Romana. IV. Libri 48-51*, Rizzoli, Milano 1996, 316-317.

³² Cfr. M. Ravizza, *Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι: l'appello di Paolo di Tarso all'imperatore*, in D. Mantovani L. Pellicchia (edd.), *Eparcheia, autonomia e civitas Romana: Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C.-II d.C.)*, IUSS, Pavia 2010), 113-131. *ἑκκλητην δικάζειν* ("giudicare in appello") fu concesso a Ottaviano Augusto nel 30 a.C., cfr. Mandas, *Il processo contro Paolo. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27-28.31)*, 227-232.

³³ Cfr. G. Purpura, *Edictum Neronis de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis*, in Id. (cur.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Studi preparatori. I. Leges*, Giappichelli Editore, Torino 2012, 523-534.

³⁴ Colonna II, righe 2-9, in *ivi*, 530: «Sed quoniam capitale[s] c]ausae aliqui[d au]x[i]lium concta tionis admittun[t, et] accusatoribu[s et] r]ei[s] in I[tali]a qu[i]dem novem [men]ses dabuntur, t[ra]nsalpinis au((d)em et transmarin`i` s annus et sex menses: intra quos nisi adfuer[in]t, fore iam nu[n]c sciant ut cu[m] prosecutoribus [v]eneant: quod [ne]que grave n[e]que durum videri [p]ote<st> si <i>is tam prol[i]xum tempus i[nd]ulserim».

SOMMARIO

Il cittadino romano Paolo di Tarso è stato deferito più volte davanti a un magistrato. Nell'articolo si riassumono le vicende capitate all'apostolo a Filippi e a Gerusalemme, che sono narrate negli Atti degli Apostoli. Infine, viene trattato l'appello a Cesare e l'eventuale prescrizione a favore di Paolo.

ABSTRACT

The roman citizen Paul of Tarsus has been referred to a judge frequently. In the article the author recapitulates the events happened to the apostle in Philippi and in Jerusalem, that the Acts of Apostles illustrate. Finally, the appeal to Caesar and the possible statute barred in favor of Paul is debated.

PAROLE CHIAVE

Paolo di Tarso
Processo
Appello a Cesare
Provincia di Giudea
Diritto romano

KEYWORDS

Paul of Tarsus
Trial
Appeal to Caesar
Province of Iudaea
Roman law